Pag. 1/3 - Ente: COMUNE DI CANOSSA - Anno: 2024 - Numero: 7208 - Tipo: A - Data: 09.12.2024 - Ora: - Cat.: 2 - Cla.: 11 - Fascicolo:

COMUNE DI CANOSSA

Verbale n° 8 del 9 dicembre 2024 del Revisore dei Conti Dott.ssa Elena Pezzani

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "REVISONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI CANOSSA AL 31.12.2023 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 D.LGS. 175/2026 – APPROVAZIONE".

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 09.00 il Revisore dei Conti del Comune di Canossa, Dott.ssa Elena Pezzani, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente il parere sulla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023 ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n.100.

Il Revisore informa che in data 03/12/2024 il rag. Mauro Rossi Responsabile del Settore finanziario ha richiesto allo scrivente il parere sulla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023 ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175.

Alla richiesta ha allegato:

- Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 03.12.2024;
- Allegato A – Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;
- Allegato B – Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

***

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D. Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire

sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.1

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle **partecipate nell'esercizio 2023** la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D. Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D. Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RILEVATO

Che, come lo scorso anno, la ricognizione sulle partecipate porta al seguente risultato:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI:
Iren s.p.a.;
Agenzia Locale per la mobilità s.r.l.;
Lepida s.c.p.a.;
MANTENIMENTO CON AZIONI RAZIONALIZZAZIONE COSTI:
Agac Infrastrutture spa;
CESSIONE A TITOLO ONEROSO
Piacenza Infrastrutture spa;

[1] Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Pag. 2/3 - Ente: COMUNE DI CANOSSA - Anno: 2024 - Numero: 7208 - Tipo: A - Data: 09.12.2024 - Ora: - Cat.: 2 - Cla.: 11 - Fascicolo:

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta (n. 147) di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI CANOSSA AL 31.12.2023 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 D.LGS. 175/2026 – APPROVAZIONE" del Comune di Canossa.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 10.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Fontanellato (PR), 09 dicembre 2024

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Elena Pezzani)
(Firmato digitalmente)

Pag. 3/3 - Ente: COMUNE DI CANOSSA - Anno: 2024 - Numero: 7208 - Tipo: A - Data: 09.12.2024 - Ora: - Cat.: 2 - Cla.: 11 - Fascicolo: